

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 31 ottobre 2017

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, approvato dalla Camera dei deputati.

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

richiamato il parere favorevole reso sul testo del disegno di legge, in data 11 ottobre 2017;

ricordato che l'articolo 5 della legge europea 2017 interviene sull'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge n. 654 del 1975, introdotto dalla legge n. 115 del 2016, per ampliare la circostanza aggravante fino a comprendere, oltre ai fatti di negazionismo della Shoah o dei crimini di cui agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, anche la loro "minimizzazione in modo grave" o la loro apologia. Inoltre, il negazionismo viene ricompreso tra le fattispecie che comportano la responsabilità giuridica delle imprese;

formula, per quanto di competenza,

parere contrario:

- sugli emendamenti 3.12 e 3.13, perché in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 2, della decisione-quadro 2008/913/GAI, che impone – per i comportamenti ivi richiamati, corrispondenti *in parte qua* a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 654 del 1975 – «*la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni*». L'emendamento 3.12, al contrario, sopprime del tutto la pena detentiva, oggi in linea con la cornice edittale della decisione-quadro, mentre l'emendamento 3.13 sostituisce la pena detentiva, oggi corrispondente ai limiti della decisione-quadro, con la pena pecuniaria;

- sugli emendamenti 3.14 e 3.15, perché in contrasto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione-quadro 2008/913/GAI, che impongono - per i comportamenti ivi richiamati, corrispondenti *in parte qua* a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 654 del 1975 - «*la reclusione per una durata massima compresa almeno tra uno e tre anni*» e comunque sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli emendamenti 3.13 e 3.14, al contrario, sostituiscono la pena detentiva, oggi corrispondente ai limiti della decisione-quadro e comunque costituente sanzione penale "*efficace, proporzionata e dissuasiva*", con la sola pena pecuniaria;

parere non ostativo sugli emendamenti 2.1 e 2.2, nel presupposto che rimangano impregiudicati gli obblighi di adeguamento dell'Italia alla decisione-quadro 2008/913/GAI;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Valeria Cardinali

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 3^a
S E D E